Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 6 maggio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

CONVOCAZIONE DEL PARLAMENTO

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, mercoledì, 11 maggio 1955, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Giuramento e Messaggio del Presidente della Repubblica.

Il Vicepresidente della Camera dei Deputati
LEONE

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1529.

Dichiarazione di « Edizione nazionale » della pubblicazione dell'Epistolario di Angelo Mai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che il comune di Bergamo ha assunto l'iniziativa di curare sotto la direzione di un apposito Comitato di studiosi l'Epistolario di Angelo Mai, per i tipi della Casa editrice Le Monnier di Firenze;

Considerato che tale iniziativa merita incoraggiamento per le finalità che si propone e perchè rappresenta un doveroso tributo alla memoria dell'insigne filologo;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477;

Udito il parere del Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La pubblicazione dell'Epistolario di Angelo Mai, da farsi a cura della Casa editrice Le Monnier di Firenze, sotto la direzione di apposito Comitato di studiosi, è dichiarata « Edizione nazionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 97. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 324.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale « A. Mantegna » di Cittadella (Padova) ad accettare una donazione.

N. 324. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo commerciale « A. Mantegna » di Cittadella (Padova) viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 505.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, tre premi di studio al termine di ogni anno scolastico, intitolati al nome del prof. Giacinto Girardi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1955
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 100. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 325.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « G. D. Cassini » di Genova ad accettare una donazione.

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « G. D. Cassini » di Genova viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 200.000 (duecentomila) nominali, fatta da colleghi, amici ed alunni del prof. Gian Battista Gonella, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato « Prof. Gian Battista Gonella ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 326.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale « A. Pitentino » di Mantova ad accettare una donazione.

N. 326. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale « A. Pitentino » di Mantova viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 300.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, una borsa di studio annuale intitolata al nome del geometra Giulio Giuseppe Motta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 99. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 327.

Erezione in ente morale dell'Ospizio « Fabrizio Guarino », con sede nel comune di Solofra (Avellino).

N. 327. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospizio « Fabrizio Guarino », con sede nel comune di Solofra (Avellino) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 77. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 328.

Erezione in ente morale della fondazione « Sertour Pollone », con sede nel comune di Susa (Torino).

N. 328. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Sertour Pollone », con sede nel comune di Susa (Torino) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 68. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1955.

Ricostituzione del Comitato direttivo dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza delle ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 5 e 10 dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza delle ostetriche, approvato con decreto Presidenziale 13 aprile 1948;

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1951, relativo alla composizione del Comitato direttivo dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza delle ostetriche;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione del Comitato direttivo dell'Ente predetto;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dall'Ente e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il Comitato direttivo dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza delle ostetriche è ricostituito come segue:

signore Luzzi Maria Vittoria, Baiocco Elvira, Campo Piera, Crocini Margherita, Gregorat Pia, Ballati Argia, Fiocchi Anna, Garofalo Giuditta, Zecchi Carmen, Cantoni Antonia, Cipresso Alba, Sguazzini Maria e Miuccio Maddalena: elette dal Consiglio nazionale delle iscritte all'Ente;

prof. Di Donna Pietro: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Maiorana Salvatore: in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Roma, addì 10 febbraio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2323)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1955.

Modificazione alla tabella 1 allegata al decreto Ministeriale 29 agosto 1951, relativo alla liberalizzazione degli scambi commerciali intra-europei.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1949, numero 222, relativo alla liberalizzazione degli scambi commerciali intra-europei;

Viste le successive modificazioni di cui ai decreti Ministeriali 21 dicembre 1949, 15 luglio 1950, 20 settembre 1950, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1949, n. 301, del 5 agosto 1950, numero 178 supplemento, del 20 settembre 1950, n. 223 supplemento;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1951, supplemento;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'Erario, di facilitare lo smaltimento delle scorte statali di oli alimentari;

Decreta:

Articolo unico.

L'importazione di semi e frutti oleosi di cui alle voci doganali 110-*a*, *d*, *g*, *h*, *i*, *l*, *m*, *n*, *o*, *p*, *q*, *r*, elencate nella tabella 1 annessa al decreto Ministeriale 29 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1951, è subordinata alla presentazione in dogana di un buono di sdoganamento rilasciato dall'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 13 aprile 1955

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
DE PIETRO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

(2321)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località di Spedaletto, sita nell'ambito del comune di Laiatico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 maggio 1954, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località di Spedaletto, sita nell'ambito del comune di Laiatico;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Laiatico, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la località predetta forma, con la sua posizione elevata e con la sua vegetazione che costituisce l'unico complesso alberato della zona, un quadro naturale di notevole bellezza ed offre altresì dei punti di vista dai quali si può godere un ampio e caratteristico panorama;

Decreta:

La località di Spedaletto, sita nel territorio del comune di Laiatico, confinante: a nord, con la confluenza fra il torrente Foscecchia ed il torrente Ragone fino al bivio 200 m. a nord-ovest della fattoria di Spedaletto; da questo lungo la strada per Casa il Molino fino alla fattoria Fraccavera; ad est, dalla fattoria Fraccavera, lungo la strada che delimita ad est il rilievo su cui sorge la fattoria di Spedaletto, fino al bivio a quota 90 fra tale strada che prosegue per Podere Nuovo e la strada delle Colline; a sud, dal bivio sopraindicato al Podere Nuovo e da questo, nella stessa direzione della strada, fino al torrente Ragone; ad ovest, con le sponde del torrente Ragone, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Laiatico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 aprile 1955

Il Ministro: ERMINI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Deliberazione n. 1 del giorno 8 maggio 1954

La Commissione si reca in sopraluogo nel comune di Laiatico, nell'intento di visitare la località di Spedaletto, già segnalata come zona di particolare bellezza naturale.

Effettuata la visita e presi accordi con il sindaco, nella sede del Comune;

LA COMMISSIONE:

Considerato che la località di Spedaletto, in comune di Laiatico, offre aspetti di notevole bellezza naturale, costituendo l'unico complesso alberato della zona, posto in posizione elevata in modo da permettere una ampia visione sul territorio circostante;

Visto che detta località, nel suo complesso, può essere considerata come un quadro naturale;

Visto l'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

A voti unanimi, resi secondo le norme di legge;

Delibera

di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pisa, per i motivi sopra esposti, la località di Spedaletto, in comune di Laiatico, secondo i limiti segnati nell'annessa carta topografica (in scala di 1 a 25.000), con i seguenti confini:

a nord, dalla confluenza fra il torrente Foscecchia ed il torrente Ragone sino al bivio 200 m. a nord-ovest della fattoria di Spedaletto, da questo lungo la strada per Casa il Molino fino alla fattoria Fraccavera; ad est, dalla fattoria Fraccavera, lungo la strada che delimita ad est il rilievo su cui sorge la fattoria di Spedaletto, fino al bivio a quota 90 fra tale strada che prosegue per Podere Nuovo e la strada delle Colline; a sud, dal bivio sopraindicato al Podere Nuovo e da questo, nella stessa direzione della strada, fino al torrente Ragone; ad ovest, lungo le sponde del torrente Ragone.

Il presidente

Il segretario: VERA MAURO

(2169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione sanitaria allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale « Acqua del Salicone »

Con decreto n. 617 del 15 aprile 1955, la Società a responsabilità limitata Acqua del Salicone, con sede in Roma, via Brescia, 16, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale denominata « Acqua del Salicone », che sgorga nel territorio del comune di Norcia (Perugia).

Detta acqua sarà venduta in bottiglie da un litro, di vetro verde, contrassegnate da un'etichetta rettangolare di millimetri 280 x 118, che è divisa in tre riquadri: uno centrale a due colori (rosso e nero) e due laterali.

Nel riquadro centrale vi è una larga striscia nera con la scritta in bianco « Acqua del Salicone », e sotto « minerale naturale ». Tale striscia nera attraversa la forma stilizzata di un bicchiere, recante nella parte inferiore le parole « Diuretica-Antiurica-Disintossicante-Purissima »; il tutto su fondo bianco listato di fascie rosse alte mm. 5. Nell'ultima riga bianca è la scritta « Fonte San Benedetto » in Norcia (Perugia).

Nel riquadro a sinistra sono riportati i dati dell'analisi chimica eseguita dal prof. Talenti e il giudizio formulato dal prof. Puntoni a seguito degli esami batteriologici; seguono le norme per la somministrazione dell'acqua, il numero e la data del presente decreto.

Nel riquadro a destra sono trascritti alcuni dati sulla località ove sgorga la fonte, e il giudizio clinico del prof. Marcello Cardinali.

L'imbottigliamento verrà praticato nello stabilimento costruito nelle adiacenze della sorgente, e l'acqua minerale verrà imbottigliata come sgorga, senza aggiunta o restituzione di gas.

La chiusura delle bottiglie verrà fatta con tappi a corona per impedire alterazioni o sofisticazioni dell'acqua minerale.

(2186)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 262, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capranica Prenestina (Roma), di un mutuo di L. 2.534.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2241)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 261, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cerreto Laziale (Roma), di un mutuo di L. 1.193.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2242)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filacciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 260, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filacciano (Roma), di un mutuo di L. 2.047,000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2244)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Pizzo Calabro.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 23 aprile 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 440 sita sulla spiaggia di Pizzo Calabro, riportata in catasto al foglio n. 24, particelle numeri 51 e 56 del comune di Pizzo Calabro.

(2329)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Carlo Dalla Mura di Gino, nato a Udine il 27 febbraio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 11 febbraio 1952, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-49.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(2275)

Il dott. Leone Pozzi di Antonio, nato a Faenza il 27 aprile 1901, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea per l'insegnamento della ragioneria, conseguito presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia in data 10 dicembre 1923.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia.

(2276)

Il dott. Augusto Gaita di Giuseppe, nato ad Alessandria il 12 settembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, rilasciatogli dalla Università di Torino in data 4 maggio 1949, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1947-1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(2277)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità	Registrazione alla Corte dei conti			Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70 (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data	Data	Reg. Agric. N.	Reg. Agric. Foglio				
	Ente Puglia e Lucania														
1	D'AGNONE Luigi fu Francesco Antonio	Biccari	20.12.22	2305	19-11-52	295-s.o.3	20-12-52	16- 2-55	24- 3-55	5	352	2.092.714	2.090.000	Banco di Napoli - Sede di Bari	Bari
2	DE FRANCESCO Antonio fu Raffaele	Brindisi	6.58.46	247	2- 4-52	93-s.o.1	19- 4-52	16- 2-55	24- 3-55	5	353	783.562	780.000	Id. Id.	Id.
3	PRENCIPE Pasquale fu Angelo	Manfredonia	47.71.13	2350	19-11-52	295-s.o-4	20-12-52	16- 2-55	24- 3-55	5	354	3.864.615	3.860.000	Id. Id.	Id.
4	QUINTO Nicola fu Enrico	Andria	59.64.17	2448	29-11-52	302-s.o.1	31-12-52	16- 2-55	24- 3-55	5	355	1.046.011	1.045.000	Id. Id.	Id.
5	SPAGNOLETTI-ZEULI Anna fu Vito-Antonio	Canosa	4.99.60	2506	29-11-52	4-s.o.	7- 1-53	16- 2-55	24- 3-55	5	356	235.684	235.000	Id. Id.	Id.
6	SPAGNOLETTI-ZEULI Isabella fu Vito-Antonio	Canosa	8.41.19	295	2- 4-52	93-s.o.2	19- 4-52	16- 2-55	24- 3-55	5	357	396.833	395.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 13 aprile 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(2046)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	112742	1.000 —	Omodeo Salè Marino Costanzo Angelo fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Rusconi Carla vedova Omodeo rimaritata Dolci e sotto la curatela di Griziotti Brunetto fu Antonio, dom. a Milano.	Omodeo Salè Marino Costanzo Angelo fu *Marino*, minore, ecc., come contro.
P. Ric. 5 % (Serie 75ª)	1803	10.000 —	Mazzocchi Sofia fu Giuseppe moglie di Esposito Francesco dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di *De* Martino Maria fu Antonio vedova Mazzocchi, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Di* Martino Maria fu Antonio vedova Mazzocchi, dom. a Napoli.
Id.	1804	10.000 —	Mazzocchi Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	1805	10.000 —	Mazzocchi Vincenza fu Giuseppe, moglie di Focler Agostino, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	1806	10.000 —	Mazzocchi Carmela fu Giuseppe, moglie di D'Ambrosio Saverio, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	1807	10.000 —	Mazzocchi Francesco fu Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	1802	10.000 —	Mazzocchi Giovanni fu Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	715342	10,50	Pelissero *Elena* fu Giovanni, moglie di Bauleron Feliciano, dom. a Meana di Susa (Torino).	Pelissero *Catterina Elena* fu Giovanni, ecc. come contro.
Id.	815230	248,50	Pelissero *Elena* fu Giovanni, nubile, dom. a Meana di Susa.	Pelissero *Catterina Elena* fu Giovanni, nubile, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	388099	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	289895	245 —	*Zangrillo Erminia Maria* fu Martino, dom. a Formia, con usufrutto vitalizio a favore di *Pampona* Serafina di Antonio vedova di *Zangrillo* Martino, dom. a Roma.	*Zangrilli Erminia* fu Martino, dom. a Formia, con usufrutto vitalizio a favore di *Pampena* Serafina di Antonio vedova di *Zangrilli* Martino, dom. a Roma.
B. T. N. 5 % (1949) Serie *A*	5272	Cap. nom. 2.500 —	Zangrilli *Erminia Maria* di Martino moglie di *Zicarelli* Luigi, con usufrutto vitalizio a favore di Zangrilli Martino fu Arcangelo.	Zangrilli *Erminia* di Martino moglie di *Zegarelli* Luigi, ecc., come contro.
Id.	5273	5.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	5274	7.500 —	Come sopra, con usufrutto a favore di *Pompena* Serafina fu Antonio moglie di Zangrilli Martino.	Come sopra, con usufrutto a favore di *Pampena* Serafina fu Antonio moglie di Zangrilli Martino.
B. T. N. 5 % (1962)	368	500.000 —	Laudati Albina fu Federico, moglie di Rosato *Giovanni* fu Salvatore, dom. in Acerra. Dotale.	Laudati Albina fu Federico, moglie di Rosato *Giovanbattista* fu Salvatore, dom. in Acerra. Dotale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 aprile 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1934)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,70	632 —	145,75
» Firenze	624,70	634 —	145,70
» Genova	624,75	632,50	145,75
» Milano	624,80	631,75	145,75
» Napoli	624,75	631,50	145,70
» Palermo	624,77	632,25	145,75
» Roma	624,74	631,75	145,75
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,78	—	145,70
» Venezia	624,89	631,50	145,77

Media dei titoli del 5 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,40
Id. 3,50 % 1902	60,40
Id. 5 % 1935	93,325
Redimibile 3,50 % 1934	81,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,60
Id. 5 % 1936	92,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,77
1 dollaro canadese	»	631,75
1 franco svizzero	»	145,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,36

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Si rettifica in 12 febbraio 1955 la data del decreto Ministeriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile col titolo « Concessioni di temporanea importazione ».

(2328)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Montecatini Terme (Pistoia).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 22 gennaio 1954, n. 19332, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Montecatini Terme;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Montecatini Terme, è costituita come appresso:

Presidente:

Turco dott. Raimondo, vice prefetto.

Componenti:

Cocuzza dott. Salvatore, medico provinciale;
Mazzetti prof. Giuseppe, docente in igiene;
Cantieri prof. Collatino, docente in clinica medica;
Biozzi dott. Silvio, ufficiale sanitario.

Segretario:

Longo dott. G. Battista.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2206)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Senigallia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ancona in data 27 gennaio 1954, n. 3548, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Senigallia al 30 novembre 1953.

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Senigallia al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Scaramucci dott. Giulio, vice prefetto.

Componenti:

Alessandrini prof. Alessandro, docente in igiene;
Sotgiu prof. Giulio, docente in clinica medica;
Balice dott. Alberto, medico provinciale;
Paolucci dott. Salvatore, ufficiale sanitario.

Segretario:

Ghedini dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2203)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Taranto al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Taranto in data 16 marzo 1954, n. 4219, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Taranto al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Taranto al 4 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Martinelli dott. Nicola, vice prefetto.

Componenti:

Sangiorgi prof. Giuseppe, docente in igiene;
Boccuzzi dott. Giacomo, docente in clinica medica;
Renzulli dott. Alberto, medico provinciale;
Attimonelli prof. Riccardo, ufficiale sanitario.

Segretario:

Tarsia dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2204)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Imperia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Imperia in data 21 agosto 1954, n. 14994, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Imperia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Imperia è costituita come appresso:

Presidente:

Bellelli dott. Enrico, vice prefetto.

Componenti:

Piras prof. Luigi, docente in igiene;
Mazza prof. Luigi, docente in chimica;
Calò prof. Aldo, dell'Istituto superiore di sanità;
Arnaudo dott. Francesco, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova.

Segretario:

Mignani dott. Pietro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2121)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Mantova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 30 dicembre 1954, n. 32860, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Mantova è costituita come appresso:

Presidente:

Mattucci dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:

Ambrosioni prof. Pietro, ordinario di igiene;
Palasciano prof. D. Luca, docente in chimica;
Bucci prof. Felice, dell'Istituto superiore di sanità;
Sempio dott. Gaudenzio, direttore del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Mantova.

Segretario:

Malagoni dott. Albino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 aprile 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2308)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 15 febbraio 1955, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di L'Aquila;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato Marucci dott. Alberto, componente supplente di detta Commissione, il quale è stato trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Di Paola Antonio, magistrato di tribunale con le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del magistrato Marucci dott. Alberto.

Roma, addì 18 marzo 1955

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1955
Registro n. 11 *Grazia e giustizia, foglio n.* 59. — FLAMMIA

(2330)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dieci posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72030/12106 del 3 aprile 1954;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice-segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia d'arte drammatica.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia.

Art. 3.
Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima purchè, complessivamente, non si superi il 45° anno di età;

2) ad anni quarantacinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione o per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

l) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi da azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione;

m) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

n) per coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali civili di ruolo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Domanda

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale antichità e belle

arti - Ufficio concorsi) entro il termine di novanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Documenti

A. - I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di giorni sessanta dalla data della comunicazione di collocamento nella graduatoria dei vincitori o degli idonei di cui all'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal precedente art. 3.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) diploma originale o copia notarile autentica del diploma di laurea su carta da bollo da L. 200 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 100, firmato dal rettore della Università contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, il quale dovrà essere in ogni caso presentato prima dell'approvazione della graduatoria, a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dall'Amministrazione;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario o medico condotto. Per i mutilati e invalidi di guerra e assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

8) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari e per coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal presente articolo il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali devono comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato deve sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, deve contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva devono invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva ovvero di richiesta di iscrizione nelle liste stesse, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto.

B. - I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali devono produrre copia dello stato di servizio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono su carta bollata da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per i fogli successivi e possono limitarsi a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo del personale dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti ed Accademia d'arte drammatica, sono dispensati dal produrre la copia dello stato di servizio, ma devono presentare i documenti di cui ai precedenti numeri 1) e 2), purchè tutti gli altri siano stati già prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

C. - I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) possono esibire soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) un certificato, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli italiani non residenti nello Stato italiano sono dispensati dalla presentazione del certificato di cittadinanza italiana.

D. - I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato medico;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta.

La suddetta facoltà è concessa anche ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose.

E. - I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato medico;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato di buona condotta morale e civile;
6) copia dello stato di servizio per i candidati dipendenti di ruolo.

F. - La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

G. - I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 3, punto 1).

H. - In merito alla presentazione di documenti atti a comprovare le qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, conferiscono particolari benefici, si osservano le disposizioni contemplate nel successivo art. 6.

Art. 6.

Titoli preferenziali

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati devono comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, devono comprovare tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.-6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido,

g) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) devono produrre il certificato mod. 69 rilasciato, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i mutilati ed invalidi per servizio devono produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate o aggravate per causa di servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono documentare la loro qualifica negli stessi modi indicati alla precedente lettera *g*) per i figli dei mutilati e invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per causa di servizio, devono esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

o) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, devono produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

r) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali devono produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Il personale avventizio dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti ed Accademia d'arte drammatica è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) devono produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

La valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore è ammessa anche se i relativi documenti vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. ma non oltre la data della comunicazione di collocamento nella graduatoria di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Termini, riferimenti, esclusioni

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno prese in considerazione.

Qualora i documenti di rito e preferenziali non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione ne consentirà la regolarizzazione, purchè non venga superato il termine di cui al precedente art. 5.

Tale termine viene aumentato di trenta giorni per i concorrenti non residenti in territorio metropolitano.

Fatta eccezione soltanto per il titolo, di cui al numero 2 del precedente art. 5, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova, non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione. Il titolo di studio dovrà comunque essere presentato prima dell'approvazione della graduatoria a pena di esclusione dalla stessa, nel termine fissato dalla Amministrazione.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi devono elencare nella domanda di ammissione i documenti stessi, indicando l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di ottenere la ammissione al concorso avvalendosi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Agli aspiranti che risiedono in territorio non metropolitano o all'estero ed a quelli che dimostrano di essere sotto le armi è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 4, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami a posti di vice-segretario nel ruolo del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia di arte drammatica, senza avervi conseguito la idoneità.

Art. 8.

Esami

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, che avranno luogo in Roma, in data e luogo che saranno, in tempo debito, comunicate ai concorrenti.

Le tre prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto amministrativo e costituzionale;

c) cultura generale (periodi più importanti e figure maggiori della storia civile e letteraria italiana).

La prova orale avrà per oggetto:

a) il diritto civile, amministrativo, costituzionale, sindacale e del lavoro;

b) la legge e il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica, con particolare riguardo a quella delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia d'arte drammatica;

d) nozioni di statistica.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Ai candidati verranno assegnate non più di otto ore per ciascuna prova scritta.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento ed allo espletamento dell'esame e alle operazioni della Commissione giudicatrice si osserveranno le disposizioni di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e di cui al capo 3° del regolamento per il personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821.

Art. 9.

Graduatoria e riserve di posti

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1955
Registro n. 22, *foglio n.* 366

(2281)

Concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali d'istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 890, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle Scuole ed Istituti statali d'istruzione tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli Istituti statali d'istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, la denominazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nell'allegata tabella.

Art.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame consistente in una prova scritta e in un colloquio atti ad accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 35 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa della annessa tabella; siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali o di laurea una media non inferiore all'80 %.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono presentare la domanda al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione 2ª, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, nella quale oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare;

1) data e luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

5) il titolo di studio, l'esatta menzione del voto, della data del conseguimento e dell'Istituto che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del capo dell'Istituto nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intiero anno scolastico, riportando la qualifica di ottimo.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in istituti statali d'istruzione tecnica possono produrre con la domanda i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro recapito.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune;

c) certificato generale del casellario giudiziale; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di regolare condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale dimora da almeno un anno e in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco della precedente residenza con dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o, dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio il candidato che non ne risulti degno;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'attitudine all'insegnamento, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualità del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco la cui firma, a sua volta, deve essere autenticata dal prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia notarile del diploma di laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea. Se tale certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di Università o di un Istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente art. 5, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato dall'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dal l'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione della esclusione, il candidato s'intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova critta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo in Roma. Essi avranno inizio alle ore 9 nei locali che saranno indicati con avviso affisso agli albi del Ministero.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo d'istituto d'istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna Commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse di studio previste per determinate materie dall'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre, però, nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio, per fruire del beneficio devono frequentare un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione tecnica ed eventualmente anche presso aziende o istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite i Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, in base a certificato di frequenza rilasciato dagli istituti, dalle aziende o dalle istituzioni scientifiche presso le quali il beneficiato compira il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento preso i Convitti nazionali o presso i Convitti annessi agli Istituti e Scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendono sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I benificiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero dagli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti di materie tecniche per cui essi hanno seguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, dall'anno in cui ha avuto inizio il corso.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile le disposizioni vigenti in materia a concorsi di cattedre degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1954

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1955
Registro n. 23 Pubblica istruzione, foglio n. 302

Ripartizione delle borse di studio e indicazioni delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame, a norma del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229
a) Macchine marine e disegno negli Istituti tecnici nautici	3	Laurea in ingegneria. Titolo di cui all'art. 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali della Marina
b) Teoria e costruzione della nave negli Istituti tecnici nautici	2	Laurea in ingegneria

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(2334)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Corresponsione dei premi ai partecipanti al concorso per il progetto del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Napoli Centrale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il bando di concorso indetto fra architetti ed ingegneri italiani per il progetto del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Napoli Centrale ed annessa sistemazione della piazza antistante, approvato con decreto 10 marzo 1954, n. 3267;

Visto il successivo decreto Ministeriale in data 19 maggio 1954, n. 4359, con il quale il termine per la presentazione dei progetti veniva prorogato alle ore 12 del 31 agosto 1954;

Visti i decreti Ministeriali n. 991 del 24 agosto 1954 e n. 1021 del 6 settembre 1954, concernenti la nomina della Commissione esaminatrice e giudicatrice del concorso stesso;

Vista la relazione in data 1° febbraio 1955, n. 30599/Segr. tecnica D.G., del direttore generale delle Ferrovie dello Stato sulle conclusioni della Commissione giudicatrice del concorso contenute nella relazione 10 gennaio 1955 della Commissione stessa;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato nella seduta n. 22 tenuta il 2 febbraio 1955;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Napoli in data 12 marzo 1955, approvata dalla autorità tutoria nella seduta della Giunta provinciale amministrativa di Napoli tenuta il 26 marzo 1955;

Decreta:

E' preso atto che il concorso indetto fra architetti ed ingegneri italiani per il progetto del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Napoli Centrale ed annessa sistemazione della piazza antistante, non ha dato luogo nè ad uno nè a più vincitori.

E' autorizzata la corresponsione dei seguenti premi:

1) tre premi ex aequo di tre milioni ciascuno, a pari merito, ai tre progetti contrassegnati dai motti:

Trasparenza Pensilina; I Gabbiani; Granatello 1839;

ed elencati rispettivamente nell'ordine di arrivo al concorso con i numeri 23, 24 e 28;

2) sei premi ex aequo di lire cinquecentomila ciascuno, a pari merito, ai sei progetti contrassegnati dai motti:

Arriviamo a Napoli; Il Sole; Ore 13,23; Il Quadrifoglio; Stazione Napoli uno; Lo Specchio di Garibaldi;

ed elencati rispettivamente nell'ordine di arrivo al concorso con i numeri 10, 11, 14, 16, 26 e 32.

E' autorizzato che si faccia luogo ad una mostra di progetti a Napoli, con le modalità che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice e giudicatrice del concorso in oggetto.

In base all'art. 12 del bando-concorso si lascia alle Amministrazioni interessate di provvedere allo studio del progetto esecutivo con le modalità previste nell'articolo stesso.

Roma, addì 12 aprile 1955

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1955
Registro n. 60 bilancio Trasporti, foglio n. 145. — D'ONOFRIO

(2304)

PREFETTURA DI FORLI'

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il decreto prefettizio n. 8362 Div. 3ª in data 18 maggio 1953, con il quale veniva bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1952;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 12 giugno 1954, modificato con successivo decreto 23 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1954, n. 22256, con il quale furono ammesse al concorso in parola novantotto candidate;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria delle candidate idonee formulata dalla medesima;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275, gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Montacchini Elena	punti 53,344	su 100
2. Boni Bianca	» 53,187	»
3. Battaglia Maria	» 53,151	»
4. Tamburini Natalina	» 52,177	»
5. Valtancoli Anita	» 51,956	»
6. Gatta Assunta	» 51,188	»
7. Leonardi Ester	» 50,628	»
8. Giulianini Jole	» 50,141	»
9. Laghi Gisella	» 50,000	»
10. Torelli Giulia	» 49,937	»
11. Cangini Mambelli Lucia	» 49,488	»
12. Pompili Dina	» 49,275	»
13. Grimellini Velia	» 49,255	»
14. Dei Dea	» 48,140	»
15. Montevecchi Rosina	» 47,444	»
16. Locatelli Maria Rossella	» 47,418	»
17. Ranieri Dora	» 47,062	»
18. Mambelli Giuseppina	» 46,739	»
19. Sardonini Carolina	» 46,691	»
20. Tassinari Ada	» 46,585	»
21. Cappelli Maria Carmen	» 46,406	»
22. Calisesi Loredana	» 46,328	»
23. Medri Giuliana	» 46,235	»
24. Berti Marina	» 46,156	»
25. Barilozzi Lidia	» 46,000	»
26. Busi Maria	» 45,656	»
27. Zuccheri Lidia	» 45,649	»
28. Giardini Elvira	» 45,496	»
29. Piretti Jolanda	» 45,359	»
30. Bersari Cesarina	» 45,281	»
31. Biserni Metella	» 44,528	»
32. Ceccarelli Elide	» 44,339	»
33. Calboli Anna Maria	» 44,281	»
34. Gamberini Nella	» 44,225	»
35. Frazzoli Etna	» 44,112	»
36. Casadio Iris, invalida di guerra	» 43,953	»
37. Campanelli Loreta	» 43,876	»
38. Cecconi Norma	» 42,823	»
39. Rossi Rosina	punti 42,702	su 100
40. Casadei Carla	» 42,537	»
41. Santucci Amedea	» 42,505	»
42. Nanni Maria	» 41,637	»
43. Antognoli Gina	» 41,217	»
44. Orfei Edda	» 40,562	»
45. Gasperoni Anna	» 40,328	»
46. Amatori Novella	» 40,281	»
47. Piccinini Anna Maria	» 40,234	»
48. Floriani Bassetti Cecilia	» 40,187	»
49. Cecchini Lidovina	» 39,796	»
50. Bertozzi Margherita	» 39,671	»
51. Giovannini Maria	» 39,656	»
52. Bellettini Ellera	» 39,131	»
53. Pazzi Elena	» 39,078	»
54. Neri Ottavia	» 39,000	»
55. Pollini Libera	» 38,757	»
56. Mularoni Loredana	» 38,593	»
57. Rossi Lavinia	» 38,000	»
58. D'Andrea Anna Maria	» 37,710	»
59. Evangelisti Maria	» 37,515	»
60. Grassi Flora	» 37,402	»
61. Squarzanti Antonietta	» 37,187	»
62. Bergamaschi Bona	» 37,012	»
63. Soldati Attilia	» 36,828	»
64. Gorini Adalgisa	» 36,000	»
65. Michelacci Gilberta	» 35,734	»
66. Celli Liana	» 35,328	»
67. Mordenti Angiolina	» 35,312	»
68. Biondi Iva	» 35,281	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Forlì e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 21 aprile 1955

p. *Il prefetto:* CAPASSO

(2224)

PREFETTURA DI PIACENZA

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto prefettizio in data 24 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1955, n. 87, ove è detto «... delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta ...» leggasi «... dei vincitori del concorso a posti di medico condotto ...».

(2335)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.